

Allegato "B" al Rep. n. 66608/22325

STATUTO

Art.1

E' costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e del Codice Civile, un'associazione laicale di promozione sociale denominata "CONSOLATRICI DEL SACRO CUORE DI GESÙ - ETS".

In conseguenza dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, l'associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

L'associazione ha sede legale nel Comune di Narni (TR).

Essa può irradiare la sua attività in altri luoghi del territorio nazionale col consenso delle rispettive autorità.

Art. 3

L'Associazione ha durata indeterminata, salvo i casi previsti dall'art. 24 del presente statuto, con facoltà di recesso volontario da parte dei singoli iscritti.

Art. 4

L'associazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale in favore di soggetti svantaggiati ed, in particolare, si propone la formazione e l'assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti di soggetti disabili affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, indigenti ed in generale di persone svantaggiate siano esse riconducibili alla categoria dell'infanzia, della gioventù, o anche delle famiglie formate o in formazione, onde favorire, tra l'altro, lo sviluppo dei valori religiosi, morali e sociali dello stesso nucleo familiare, la ricristianizzazione delle famiglie assistite, la promozione di un movimento spirituale di miglioramento dei costumi e d'interesse attivo per l'apostolato cattolico e sociale nelle sue varie forme.

Nel suddetto ambito e con espresso riferimento all'Art. 5 del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, aventi ad oggetto:

- (lett. "a" del suddetto Art. 5) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- (lett. "b" del suddetto Art. 5) interventi e prestazioni sanitarie;
- (lett. "d" del suddetto Art. 5) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- (lett. "i" del suddetto Art. 5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- (lett. "k" del suddetto Art. 5) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- (lett. "l" del suddetto Art. 5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- (lett. "u" del suddetto Art. 5) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

In particolare, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 5

Il patrimonio dell'associazione è costituito da un fondo comune, dalle quote associative che verranno fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Esso potrà essere aumentato dall'elargizione volontaria dei terzi e dalle eventuali provvidenze economiche che saranno disposte dalle Leggi Regionali e Nazionali.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, il patrimonio è destinato in via esclusiva allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

Art. 6

I mezzi finanziari di gestione sono costituiti dalle quote associative, da offerte, da proventi sotto qualsiasi forma, dalle attività che vengono svolte in conformità degli scopi statutari.

In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di quota o contributo volontario.

Art. 7

L'Associazione senza scopi di lucro, può acquistare, vendere, donare, permutare beni mobili e immobili, contrarre mutui, accettare donazioni ed eredità e svolgere tutte quelle attività che gli vengono consentite dalle norme statutarie e riconosciute valide dalle disposizioni di legge in materia di ETS.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e avanzi non possono essere distribuiti nemmeno indirettamente, corrispondendo ad esempio compensi, beni, servizi ecc.

È, pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione sia imposta per legge o a favore di altri ETS che svolgano analoga attività.

Si applica in ogni caso l'articolo 8, comma 2 del D. Lgs 117/17.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi istituzionali e di quelli ad essi direttamente connessi.

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- la Presidenza;
- l'Organo di controllo ove nominato.

Tutte le cariche sono gratuite; ai componenti degli organi possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dell'associazione.

Art. 9

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari sono iscritti in apposito registro e devono essere assicurati contro infortuni e malattie connessi all'attività svolta, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne facciano domanda e che abbiano buona condotta morale e civile, che s'impegnano ad operare efficacemente e disinteressatamente per il conseguimento dei fini dell'associazione, senza obbligo di convivenza comune.

Possono essere soci anche enti provvisti di personalità giuridica purché operanti negli stessi settori previsti dal presente statuto.

Gli stessi avranno il voto limitato ad uno.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

L'associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione. E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dai soci nelle materie di sua competenza.

Art. 10

Sulle domande di ammissione decide provvisoriamente la presidenza, la quale nella prima riunione di consiglio sottoporrà tale domanda all'approvazione del Consiglio stesso.

Art. 11

In relazione a quanto previsto dall'art. 3 del presente statuto il volontario recesso dall'associazione da parte degli associati è comunicato a mezzo lettera raccomandata o lettera consegnata a mano o fax o posta elettronica al Consiglio di Amministrazione, il quale ne informa l'Assemblea nella prima riunione per procedere alla sua ratifica.

Art. 12

In caso di continue e gravi trasgressioni agli impegni di cui al suddetto art. 9), l'associato verrà espulso dal sodalizio con deliberazione dell'Assemblea, su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Alla socia e/o socio espulso come pure alla socia e/o socio volontariamente dimissionario, tenuto conto degli scopi dell'associazione riportati all'art. 4 del presente statuto, non è riconosciuto alcun diritto sul patrimonio associativo costituito, all'atto della cancellazione.

Art. 13

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati effettivi, con possibilità di delega.

Ciascun associato ha un voto.

Ogni associato presente nell'Assemblea ha la possibilità di rappresentare non più di tre (3) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, con modalità quali, a titolo esemplificativo, l'invio di lettera semplice o e-mail. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 14

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1) in via ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva i regolamenti interni;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

2) in via straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 15

In via ordinaria le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, .

Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto,

l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega.

In via straordinaria e, in particolare, per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, le deliberazioni dell'Assemblea richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea potrà tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Nello stesso luogo deve anche trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 16

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto, salvo il caso in cui gli associati siano tutti amministratori.

Art. 17

Le votazioni sono palesi o per votazione a scrutinio segreto se richiesto da almeno 1/10 dei presenti con diritto di voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per l'elezione delle cariche sociali si procederà di norma col sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri eletti dall'assemblea e resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dall'assemblea in sede di nomina.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dell'assemblea.

Eventuali deroghe al precedente comma, dovranno essere approvate a maggioranza dall'assemblea.

Lo stesso consiglio nella prima riunione elegge il suo Presidente, il quale designa a suo gradimento il Vice Presidente che potrà sostituirlo in sua assenza a tutti gli effetti.

Il Consiglio di Amministrazione sempre nella sua prima riunione, nomina a maggioranza un consigliere per espletare le funzioni di segretario.

La convocazione è fatta dal Presidente con idoneo avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si intende tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Nello stesso luogo deve anche trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Presidente e i Consiglieri hanno diritto a un solo voto e non sono ammesse deleghe; in caso di parità prevale il voto del Presidente. All'atto dell'accettazione della carica i Consiglieri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dalla legge.

I componenti del Consiglio decadono in caso di tre assenze consecutive ingiustificate o perdita dei requisiti.

I Consiglieri devono astenersi in caso di conflitto d'interessi, in particolare il Consigliere, che nel corso del suo mandato, si trovasse in condizioni di conflitto d'interessi con gli scopi associativi, deve darne immediatamente comunicazione agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare ad atto, deliberazione e votazione ove si possa verificare e concretizzare il conflitto d'interessi. Al conflitto di interessi si applica l'art. 2475-ter cod. civ.

Si ribadisce che ai Consiglieri non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate per ragione dell'ufficio ricoperto.

Art. 19

In caso di decesso, revoca e dimissioni di un componente il Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà per cooptazione, ma in ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dell'assemblea la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione promuove ed attua le direttive che l'assemblea avrà indicato nell'ambito delle finalità istituzionali, delibera le quote annue associative; provvede in materia di straordinaria amministrazione del patrimonio sociale, e, secondo le norme stabilite dallo statuto sociale, delibera a maggioranza sugli argomenti relazionati dal suo presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 18.

Il Consiglio di Amministrazione redige e rende disponibile annualmente il bilancio da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, secondo lo schema previsto dal D. Lgs 117/17.

Art. 21

Il bilancio dell'anno dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il consiglio si riunirà ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri.

Art. 22

L'associazione annualmente redige il bilancio predisposto dal Consiglio di

Amministrazione e sottoposto per l'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il bilancio è depositato presso il RUNTS.

Art. 23

Il Presidente provvede in materia di ordinaria amministrazione nei limiti conferitigli ed esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, rappresenta legalmente l'associazione, può delegare i suoi poteri di rappresentanza ad altro consigliere, presiede le adunanze del Consiglio e quelle dell'assemblea.

Art. 24

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, ove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti al superamento dei limiti di legge o se previsto dallo Statuto.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza esercitare però alcun diritto di voto.

Qualora non sia nominato l'Organo di controllo o questo non eserciti anche la revisione legale dei conti, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, o anche per volontà dell'Assemblea in via facoltativa.

Il revisore legale, ove nominato, resta in carica per tre esercizi, è rieleggibile

ed esercita la revisione legale dei conti, esprimendo con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio secondo le disposizioni di legge e i principi di revisione applicabili.

Il revisore legale dei conti può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 25

L'associazione potrà essere sciolta per deliberazione dell'assemblea generale con il voto favorevole a maggioranza qualificata dei due terzi degli stessi associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26

Per quanto concerne i residui beni, mobili ed immobili, l'assemblea con la stessa maggioranza di cui al precedente articolo, procederà alla nomina di un liquidatore e determinerà nel rispetto di quanto previsto all'ultimo comma del precedente articolo, l'ente al quale dovranno essere assegnate le attività che residueranno alla liquidazione.

L'ente destinatario deve comunque operare in conformità agli scopi previsti dall'art. 4 del presente statuto.

Art. 27

L'Associazione tiene i libri obbligatori: libro degli associati, verbali dell'Assemblea, verbali del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo, se esistente.

Tali libri sono conservati presso la sede.

Art. 28

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Firmati: Suor Lucia Perrone

Fabrizio Polidori Notaio

=====

Registrato a Roma 3 il 20.11.2025 - n° 23866 - Serie 1T.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Roma, ventuno novembre duemilaventicinque